

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO GARA, AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13 PER L'AFFIDAMENTO AI VINCITORI DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI EX ART. 24 DEL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 2021, N. 233 DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI “DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO TABARRINI DI POMARANCE E RICOSTRUZIONE IN SITU DI UN EDIFICIO AD USO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI POMARANCE”, (FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA 3 – NEXT GENERATION EU – M2C3I1.1 “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI” DEL PNRR).

CUP: F61B22000850006

CIG:

COMMITTENTE:

Comune di Pomarance

RUP:

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Roberta Costagli – Direttore Settore Gestione del Territorio, con sede in Piazza Sant'Anna, 1 Pomarance - tel. 0588 62351 – r.costagli@comune.pomarance.pi.it

INDICE

PREMESSE	4
ART 1. - CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	10
ART 2. - OGGETTO DELL'INCARICO.....	10
ART 3. - OBBLIGHI LEGALI.....	10
ART 4. - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE.....	11
ART 5. - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP).....	13
ART 6. - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI.....	14
ART 7. - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)	16
ART 8. - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO	18
ART 9. - ATTIVITÀ SPECIFICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE.....	20
ART 10. - ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE	22
ART 11. - CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)	26
ART 12. - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO E DEI DOCUMENTI DEL DIRETTORE DEI LAVORI.....	26
ART 13. - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FASE PROGETTUALE	27
ART 14. - PROPRIETÀ DEL PROGETTO	27
ART 15. - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO.....	28
ART 16. - DURATA DELL'INCARICO E TERMINI	29
ART 17. - PENALI.....	30
ART 18. - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO	31
ART 19. - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI.....	34
ART 20. - ULTERIORI OBBLIGHI DEL TECNICO INCARICATO	35
ART 21. - VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.....	35
ART 22. - RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, INCOMPATIBILITÀ	36
ART 23. - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.....	37
ART 24. - GARANZIE.....	38
ART 25. - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	39
ART 26. - VARIANTI IN CORSO D'OPERA	39
ART 27. - SOSPENSIONI.....	39
ART 28. - RECESSO.....	40
ART 29. - RISOLUZIONE.....	40
ART 30. - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	42
ART 31. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	42
ART 32. - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE	42

ART 33 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	43
ART 34. - DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI.....	43

PREMESSE

Il presente capitolato speciale regola l'appalto per la *redazione del progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo di progettazione antincendio, relazione geologica, coordinamento sicurezza in fase di progetto e servizi correlati nonché direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni accessorie, come specificate nel prosieguo, per l'attuazione dell'intervento denominato, "DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO TABARRINI DI POMARANCE E RICOSTRUZIONE IN SITU DI UN EDIFICIO AD USO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI POMARANCE"*.

1. Con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 5 maggio 2022, n. 14, sono state approvate le graduatorie e l'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"; in particolare nelle suddette graduatorie è compreso l'intervento di DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO TABARRINI DI POMARANCE E RICOSTRUZIONE IN SITU DI UN EDIFICIO AD USO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI POMARANCE" (CUP C91B22001050006).
2. Con atto D.G.C. n. 161 del 11.10.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Ministero dell'Istruzione e il soggetto attuatore Comune di Pomarance per l'intervento in premessa ammesso a finanziamento.
3. Il suddetto accordo è stato successivamente sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalla Sindaca del Comune di Pomarance Avv. Ilaria Bacci pervenuto al protocollo tramite PEC in data 19/10/2022 al prot. 10525;
4. Ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in data 1° luglio 2022 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato un concorso di progettazione, ai sensi degli artt. 152 e seguenti del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzato ad acquisire gli studi di fattibilità tecnico-economica delle scuole innovative ammesse a finanziamento; il concorso era articolato in due gradi e suddiviso per aree geografiche: il primo grado era finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali; il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, era invece volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi.
5. Con nota prot. ____ del _____, acquisita al protocollo dell'Ente con nota n. GE 2023/0049166 del 01/03/2023, il competente Ministero ha comunicato la conclusione di detta procedura concorsuale definendo le modalità con le quali i Soggetti attuatori potevano scaricare dal portale dedicato i progetti di fattibilità redatti dai vincitori del concorso, senza peraltro indicare compiutamente i nominativi dei professionisti.
6. Ai sensi del sopra citato art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e novellato dall'art. 24, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, "Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi."

7. Ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la relazione geologica, studi acustici e progetto antincendio, direzione lavori, contabilità comprese tutte le prestazioni tecniche accessorie per l'intervento indicato.
8. L'intervento è così individuato:
- a. denominazione conferita dalla stazione appaltante: *DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO TABARRINI DI POMARANCE E RICOSTRUZIONE IN SITU DI UN EDIFICIO AD USO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI POMARANCE*;
 - b. descrizione sommaria dell'opera: Demolizione della scuola sede primaria "Marco Tabarrini", sita in Pomarance, Via Cercignani, 38 e ricostruzione in situ di un nuovo plesso scolastico. Il nuovo edificio dovrà rientrare nel target di cui alla classe energetica NZEB meno 20%, nonché in classe d'uso III ai sensi del §2.4.2 Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme Tecniche per le Costruzioni»";
 - c. ubicazioni: Via Cercignani, Pomarance.
9. Sono compresi nell'appalto:
- d) la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva nel rispetto dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, degli artt. da 24 a 43 del d.P.R. n. 207/2010 e di tutte le leggi e norme di settore, in conformità alla scheda progettuale assentita dal Ministero dell'Istruzione. Alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.
 - e) la progettazione acustica;
 - f) la progettazione antincendio;
 - g) la redazione della relazione geologica;
 - h) progettazione energetica;
 - i) progettazione conforme al principio DNSH.
10. Sono, altresì, compresi nell'appalto, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, la predisposizione della documentazione per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie nella fase di progettazione definitiva, da effettuarsi al fine di indire la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. nonché le eventuali modifiche o aggiornamenti scaturiti sia in esito ai pareri acquisiti che in esito alla verifica del progetto svolta ai sensi dell'art. 26 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
11. I target e le milestone da perseguire **attengono alla realizzazione dell'intero intervento entro il 31/03/2026, con target intermedio relativo all'aggiudicazione dei lavori fissato al 20/09/2023.**
- Il presente appalto soggiace ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, ai principi trasversali quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali come specificato dalle Linee Guida ministeriale attinenti.
- In particolare, i documenti di progettazione devono riportare indicazioni specifiche intese al rispetto del principio del DNSH affinché sia possibile indicare, anche negli stati di avanzamento dei lavori, una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto dello stesso. A tale riguardo si precisa che l'investimento 1.1 **"COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI"**, su cui ricade l'intervento oggetto del presente appalto, è stato ricondotto al **"Regime 1 – Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici"**: per esso sarà pertanto necessario che l'edificio consegua l'obiettivo di consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito NZEB previsto dalla normativa nazionale che attua la direttiva europea 2010/31/UE mediante Attestato di prestazione energetica (A.P.E.) post costruzione.
- Trovano applicazione i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.
- Al fine di implementare le misure di controllo dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio, in sede di gara i

concorrenti sono tenuti a fornire i dati necessari per l'identificazione del "titolare effettivo" onde consentire al Comune di Pomarance di adottare misure per verificare l'identità della persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività. Nel caso di un'entità giuridica, il concorrente deve individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta entità, risulta l'effettivo beneficiario dell'operazione o dell'attività. Ciò implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, l'adozione di misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo. In particolare, quanto ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva si fa rinvio al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125. Come precisato dalle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" allegate alla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11.8.2022, n. 30 nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica devono riguardare anche il soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni ad esso appaltate. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), tali controllavano eseguiti su tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

I concorrenti devono rilasciare la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi. Nel caso in cui il "titolare effettivo" come sopra individuato non coincida con alcuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi deve essere resa anche dal titolare effettivo.

L'affidatario, ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione e in attuazione di quanto stabilito dallo art. 34 del d.lgs. n. 50/2016, è tenuto al rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) che, definiti nell'ambito del Piano di cui sopra e adottati con decreto del Ministro della transizione ecologica, trovano applicazione nella stesura del livello progettuale oggetto di appalto.

Il presente appalto è, altresì, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al d.m. 23 giugno 2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, laddove applicabili. Gli elaborati progettuali devono essere sviluppati utilizzando la tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.), in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali e il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita (dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, fino alla manutenzione).

Fatto salvo quanto precede, nella progettazione definitiva devono essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche nelle materie afferenti alla specifica tipologia del presente intervento. Deve essere, altresì, rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto previsto dagli enti territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni particolari.

12. Il progetto deve essere sottoposto all'approvazione e/o acquisire i pareri di tutti gli enti preposti all'applicazione e alla vigilanza delle diverse legislazioni di settore.
13. È onere dell'affidatario provvedere agli adempimenti e alle previsioni tutte sopra riportate.

Nel seguito, si farà riferimento a:

- codice dei contratti pubblici: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modificazioni*";
- Linee guida ANAC di attuazione del d.lgs. n. 50/2016;
- decreti ministeriali emanati in attuazione del d.lgs. n. 50/2016 e linee guida;
- d.P.R. n. 207 del 2010: d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*", per la parte ancora in vigore;
- decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante "*Approvazione delle*

linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

- decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* (c.d. decreto semplificazioni);
- decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*;
- d.m. 17 giugno 2016 (Giustizia) recante *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016"*;
- decreto legislativo n. 81 del 2008 (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- Codice civile;
- RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
- Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'art. 32 del Nuovo Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, che si è aggiudicato il contratto;
- CSP: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del vigente d.lgs. n. 81/2008;
- PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81 del 2008;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 90, comma 9, lettera b), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), dello stesso decreto legislativo nonché dall'art. 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- capitolato generale d'appalto: decreto ministeriale (lavori pubblici) 19 aprile 2000, n. 145 per gli articoli non abrogati dal d.P.R. n. 207/2010;

Le citazioni contenute nel presente capitolato di articoli di legge abrogati, modificati o sostituiti per effetto di disposizioni legislative vigenti al momento dell'indizione dell'appalto si intendono automaticamente aggiornate e integrate alle disposizioni vigenti, ivi incluse Linee guida/d.m./d.p.c.m. in attuazione del d.lgs. n. 50/2016.

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di norme di riferimento per ciascun settore.

Normativa in materia strutturale ed antisismica:

- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 recante *"Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni"*;
- C.S.LL.PP. n. 7 del 21 gennaio 2019 - *Istruzioni per l'applicazione dell'"Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018*;
- decreto ministeriale 28 febbraio 2017 n. 58 *"Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché delle modalità per l'attestazione dell'efficacia degli interventi effettuati"*;
- d.p.c.m. 9 febbraio 2011 *"Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008"*;
- O.P.C.M. 3 maggio 2005 n. 3431 *"Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona"*

sismica”;

- d.p.c.m. 21 ottobre 2003: *“Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”*;
- O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 e ss.mm. e ii.: *“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”*;
- legge 5 novembre 1971 n. 1086: recante *“Norme per la disciplina delle opere in c.a. normale eprecompresso ed a struttura metallica”*;

Normativa in materia di risparmio/contenimento energetico:

- d.m. 26 giugno 2015: *“Adeguamento del decreto del MISE 26 giugno 2009 – Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”*;
- d.lgs. 4 luglio 2014 n. 102: *“Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”*;
- d.P.R. 16 aprile 2013 n. 74: *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art.4, comma 1), lettere a) e c) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192”*;
- d.m. 26 giugno 2009: *“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”*;
- d.lgs. 19 agosto 2005 n.192: *“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”*;
- d.m. 2 aprile 1998: *“Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi”*;
- d.P.R. 26 agosto 1993 n. 412: *“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10”*;
- legge 9 gennaio 1991 n.10: *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”*;

Normativa in materia di sostenibilità ambientale ed inquinamento:

- d.m. Ministero transizione ecologica 23 giugno 2022: *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.”*;
- d.P.R. 13 giugno 2017 n. 120: *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”*;
- d.m. Ambiente 7 marzo 2012, all.1: *“Servizi energetici per gli edifici, di illuminazione e forza motrice e di riscaldamento e raffrescamento”*;
- d.m. Ambiente 25 luglio 2011, all. 2: *“Acquisto di serramenti esterni”*;
- d.lgs. 16 gennaio 2008 n.4: *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale”*;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n.152: *“Norme in materia ambientale”*;

Normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche:

- d.P.R. 24 luglio 1996 n. 503: *“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*;

Normativa in materia di sicurezza:

- l. 1 ottobre 2012, n. 177: *“Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”*;
- d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106: *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

Normativa in materia di impianti:

- d.m. 22 gennaio 2008 n. 37: *“Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quinques, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”*;
- d.P.R. 30 aprile 1999 n.162: *“Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”*.

La normativa di riferimento per la progettazione degli interventi è principalmente costituita da:

- d.m. 18 dicembre 1975: *“Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia scolastica”*
- Regolamento (UE) 2020/852
- Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente;
- Regolamento Comunitario n. 852/2004 e atto di G.R. n. 613/2007 della Regione Umbria, recante le linee di indirizzo vincolanti del Regolamento Comunitario e le procedure operative in materia di sicurezza alimentare.

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto-legge 32 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTA in particolare la misura della MISSIONE 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3

– Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: *“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”*, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, che entro il 30 giugno 2026 la sostituzione edilizia di n. 195 edifici scolastici con nuovi edifici.

VISTO il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 5 maggio 2022, n. 14, col quale sono state approvate le graduatorie e l’ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito della sopra citata Misura PNRR; in particolare nelle suddette graduatorie è compreso l’intervento di *“Demolizione di n. 2 scuole primarie in località Santa Maria Rossa e San Martino in Campo e realizzazione di una nuova scuola primaria nel sito di San Martino in Campo”* per l’importo di €3.719.500,00 (CUP C91B22001050006);

CONSIDERATO che il principio di «non arrecare un danno significativo» è definito, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, punto 6), del Regolamento (UE) 2021/21, come segue: *“[...] non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all’obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 [...]”*;

VISTA la circolare n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021 avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

VISTA la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH).

VISTA la circolare N. 4 prot. 8432 del 18.01/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

ART 1. - CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1. Il presente Capitolato descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali nonché clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione e il Tecnico incaricato, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.
2. Ai fini del presente Capitolato si intende per:
 - Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
 - Regolamento: il d.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti rimaste invigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del Codice;
 - Stazione Appaltante: Comune di Pomarance;
 - Capitolato: il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - RUP: il responsabile unico del procedimento;
 - Progetto definitivo: progetto definitivo di cui all'art. 23, commi 3 e 7, del Codice;
 - Progetto esecutivo: progetto esecutivo di cui all'art. 23, commi 3 e 8, del Codice;
 - Tecnico incarico/Affidatario: operatore economico esterno all'Amministrazione risultato aggiudicatario della procedura di gara.

ART 2. - OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura, inerenti alla redazione del progetto DEFINITIVO ED ESECUTIVO, comprensivo di progettazione antincendio, acustica e relazione geologica, coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e servizi tecnici accessori correlati per l'attuazione dell'intervento denominato "DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO TABARRINI DI POMARANCE E RICOSTRUZIONE IN SITU DI UN EDIFICIO AD USO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI POMARANCE".
2. L'incarico in parola comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative occorrenti all'acquisizione dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/atti di assenso comunque denominati connessi alle attività di cui al precedente comma 1, compresi pure gli aggiornamenti necessari all'esito della conferenza di servizi e della verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni devono essere conformi alla vigente normativa nonché ai criteri e alle procedure impartite dal RUP ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice.
4. Anche ai fini dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e dell'art. 29 del presente Capitolato:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: C91B22001050006

ART 3. - OBBLIGHI LEGALI

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile e di ogni altra normativa vigente nelle materie correlate all'oggetto dell'incarico.
2. Il Tecnico incaricato è, altresì, obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente Capitolato e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista, e del pertinente Codice deontologico; l'Amministrazione committente non è, invece, in alcun modo vincolata al rispetto della disciplina da ultimo richiamata.

3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente. Il Tecnico incaricato è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di "best practice", con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e i servizi di cui al comma 3. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 20/1994.
5. Le attività di indagini, rilievi, prove, analisi, progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni preventive oggetto di affidamento potranno essere svolte prevalentemente presso la sede dell'Affidatario e dovranno prevedere tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede del Settore Gestione del Territorio, ubicata in Pomarance, via Roncalli n. 38.

ART 4. - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE

1. Considerate:

- l'entità e la dimensione dei lavori da eseguire nonché il contesto in cui gli stessi sono inseriti;
- l'articolazione e la complessità dell'intervento oggetto di progettazione, in merito agli aspetti strutturali, architettonici, edili, impiantistici (termici, elettrici, idrici, ecc.), attrezzature ed arredi;
- la peculiarità dei lavori da eseguire, nell'ambito di una struttura scolastica;
- per il concreto svolgimento delle prestazioni saranno richieste molteplici capacità organizzative e, pertanto, l'Affidatario dovrà prevedere la messa a disposizione della Stazione Appaltante di uno staff di professionisti comprendente, secondo le necessità ed in misura adeguata, specifiche professionalità per ogni ambito oggetto di incarico, oltre a prevedere una specifica figura di riferimento in qualità di coordinatore del gruppo di progettazione, con lo specifico incarico dell'attività di "Progettazione integrale e coordinata - Integrazioni specialistiche";

la struttura organizzativa minima richiesta per la composizione del gruppo di progettazione dovrà garantire la presenza di professionalità che dimostrino capacità nelle seguenti destinazioni funzionali:

- a) un progettista in possesso di laurea in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo - sezione A (o abilitato secondo le norme dei paesi dell'Unione europea di appartenenza), quale coordinatore del gruppo di progettazione e soggetto incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche;
- b) un progettista in possesso di laurea in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo - sezione A (o abilitato secondo le norme dei paesi dell'Unione europea di appartenenza), quale progettista architettonico *[può coincidere con una delle altre figure previste]*;
- c) un progettista in possesso di laurea in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo - sezione A (o abilitato secondo le norme dei paesi dell'Unione europea di appartenenza), quale progettista strutturale *[può coincidere con una delle altre figure previste]*;
- d) un progettista in possesso di laurea in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, ovvero in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico, incaricato della progettazione impiantistica *[può coincidere con una delle altre figure previste]*;
- e) un soggetto in possesso della relativa iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge n. 818/1984) – "Professionista antincendio" *[può coincidere con una delle altre figure previste]*;
- f) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (art. 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008), quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

[può coincidere con una delle altre figure previste];

- g) un Tecnico Competente in Acustica inserito nell'Albo dei T.C.A. e nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica – ENTECA ai sensi del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 [può coincidere con una delle altre figure];
 - h) un geologo, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, quale incaricato della redazione della relazione geologica;
 - i) per i raggruppamenti temporanei, un giovane professionista, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione [può coincidere con una delle altre figure previste].
2. Il Tecnico incaricato potrà avvalersi di propri collaboratori: in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avverrà sotto la stretta e personale responsabilità del Tecnico incaricato che ne risponderà sotto ogni profilo e senza riserva alcuna. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Tecnico incaricato e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico del medesimo. Il RUP può, in ogni momento, chiedere al Tecnico incaricato l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza alcun obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Tecnico incaricato.
3. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta della Stazione Appaltante o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e alle eventuali proposte progettuali integrative/migliorative rese in sede di offerta, qualora accettate dalla Stazione Appaltante. Egli è, altresì, obbligato ad ottemperare alle integrazioni, modifiche o varianti imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche su aspetti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione.
4. L'attività di progettazione definitiva e le prestazioni alla stessa accessorie devono essere complete, idonee ed adeguate in modo da conseguire, anche a valle della conclusione del subprocedimento di conferenza di servizi con esito favorevole, la verifica e la validazione del progetto definitivo da porre a base della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, rispettivamente, ai sensi degli artt. 23, comma 9, e 26 del Codice;
5. L'attività di progettazione esecutiva e le prestazioni alla stessa accessorie devono essere complete, idonee ed adeguate in modo da consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati, senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso d'esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dalla Amministrazione committente. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
6. L'offerta del Tecnico incaricato, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto. Costituiscono, altresì, obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del Tecnico incaricato, con riferimento al servizio oggetto del contratto.
7. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate, quelle di seguito indicate:
- a) attività di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31, comma 11, del Codice e dell'art. 1, commi 5 e 6, del Regolamento, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il RUP ai sensi del presente Capitolato, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
 - b) verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Codice;
 - c) collaudo statico di cui all'art. 67 del d.P.R. n. 380 del 2001;
 - d) collaudo tecnico amministrativo.

ART 5. - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP)

1. Il Tecnico incaricato potrà avvalersi di propri collaboratori: in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avverrà sotto la stretta e personale responsabilità del Tecnico incaricato che ne risponderà sotto ogni profilo e senza riserva alcuna. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Tecnico incaricato e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico del medesimo. Il RUP può, in ogni momento, chiedere al Tecnico incaricato l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza alcun obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Tecnico incaricato.
2. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta della Stazione Appaltante o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e alle eventuali proposte progettuali integrative/migliorative rese in sede di offerta, qualora accettate dalla Stazione Appaltante. Egli è, altresì, obbligato ad ottemperare alle integrazioni, modifiche o varianti imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche su aspetti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione.
3. L'offerta del Tecnico incaricato, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto. Costituiscono, altresì, obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del Tecnico incaricato, con riferimento al servizio oggetto del contratto.
4. Si evidenzia che le indicazioni che seguono sono da considerarsi elementi minimi di riferimento restando a cura del CSP sotto la supervisione del progettista generale dell'opera, se diverso, individuare esattamente quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale vigente al momento della progettazione in merito, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione. Per quanto concerne il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di progettazione, il progettista deve attenersi ai dettami del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., adattando ad essi le prescrizioni e le procedure del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 s.m.i., presentando:
 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i., i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nel relativo allegato XV del Decreto medesimo, cui si rimanda integralmente;
 - il Fascicolo dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del richiamato D.lgs., contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;Il Piano, facente parte del progetto esecutivo medesimo da porre in appalto, dovrà individuare, analizzare e valutare i rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione, connessi a congestione di aree di intervento e dipendenti da sovrapposizione di fasi lavorative.
5. Il PSC dovrà altresì indicare, con determinazione analitica delle singole voci, i cosiddetti oneri per la sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese, onde permettere una corretta stesura del quadro economico.
6. Dalla collaborazione tra il Progettista ed il CSP, se le due figure non coincidono, deve nascere un progetto sicuro in termini di localizzazione e organizzazione del cantiere, impiego di materiali e scelta di tecniche e modalità costruttive e dotazioni di sicurezza dell'opera da utilizzare durante la fase di manutenzione.

7. Il CSP deve prevedere nel PSC:

- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei successivi POS;
- la stima degli oneri della sicurezza.

8. Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008.

9. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate, quelle di seguito indicate:

- a) attività di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31, comma 11, del Codice e dell'art. 1, commi 5 e 6, del Regolamento, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il RUP ai sensi del presente Capitolato, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
- b) verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Codice;
- c) collaudo statico di cui all'art. 67 del d.P.R. n. 380 del 2001;
- d) collaudo tecnico amministrativo.

ART 6. - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI

1. Il Tecnico incaricato potrà avvalersi di propri collaboratori: in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avverrà sotto la stretta e personale responsabilità del Tecnico incaricato che ne risponderà sotto ogni profilo e senza riserva alcuna. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Tecnico incaricato e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico del medesimo. Il RUP può, in ogni momento, chiedere al Tecnico incaricato l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza alcun obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Tecnico incaricato.
2. L'offerta del Tecnico incaricato, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto. Costituiscono, altresì, obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del Tecnico incaricato, con riferimento al servizio oggetto del contratto.
3. Il Direttore dei Lavori, dovrà provvedere al controllo e sorveglianza delle opere nonché espletare tutte le attività tecnico-economiche annesse secondo le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs 50/2016, e tutte le funzioni previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n.49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" e da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili.
4. Il Direttore dei Lavori svolgerà i Servizi oggetto del contratto interfacciandosi con l'Appaltatore dei Lavori, con il Responsabile unico del Procedimento (RUP) e con ogni altro soggetto eventualmente indicato dal RUP, nonché con l'organo di collaudo. Il Direttore dei Lavori è tenuto ad informare il RUP, in ordine all'andamento dei Lavori mediante report informativi con la frequenza non inferiore a 15 gg.
5. Alle imprese esecutrici dei Lavori devono essere consegnati esclusivamente i documenti progettuali approvati dal Comune, nonché le eventuali ottimizzazioni ed integrazioni degli elaborati costruttivi e particolareggiati prodotti dal Direttore Lavori, richiesti dall'Appaltatore durante l'esecuzione delle opere (informando il RUP).
6. Il Direttore dei Lavori, procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:
 - tempestività nei contatti con l'Appaltatore dei Lavori, con il Comune, con il RUP;

- completezza e tempestività dei report informativi sull'andamento dei Lavori;
- completezza e tempestività nella trasmissione al Comune/RUP dei dati da comunicare all'Osservatorio;
- diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi diretti. Dovrà essere garantita:
- la presenza continua in cantiere o, comunque, secondo le necessità legate al cronoprogramma dei lavori, la direzione, l'assistenza e l'alta sorveglianza dei lavori;
- riunioni settimanali di cantiere in giornata ed orario possibilmente fisso concordato con il R.U.P. e l'Impresa per l'analisi dell'andamento dei lavori, degli adempimenti e delle problematiche connesse, compresa la redazione di un successivo Report della riunione, inviato agli interessati.

7. Il Direttore dei Lavori dovrà mantenere tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornando quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), la contabilità dei lavori necessaria al riscontro degli obblighi contrattuali, anche in accordo con l'organo di collaudo

8. Per la direzione dei lavori dovrà essere garantita la presenza in cantiere in modo da garantire il buon svolgimento e il controllo dei lavori, in esito a:

- accettazione dei materiali preventiva al loro ingresso in cantiere;
- verifica di tutto quanto non sia poi, in successive fasi del lavoro, verificabile o misurabile.

La mancata presenza della direzione dei lavori per la verifica di quanto sopra comporterà l'applicazione di penali giornaliere così come disciplinate nel contratto all'ART 17. -

9. Si precisa che il Direttore dei lavori dovrà assicurare una presenza in cantiere assidua, con un minimo di tre visite settimanali, che si stabiliscono convenzionalmente con durata minima di un'ora al giorno, da effettuare in giorni distinti. In caso di urgenze e/o varie esigenze il Direttore dei lavori, o l'Ispettore di cantiere da lui delegato, dovrà assicurare la disponibilità a raggiungere il cantiere nel più breve tempo possibile.

10. Il Direttore dei Lavori dovrà produrre, almeno in corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento Lavori ed in caso di problematiche o esigenze specifiche, al R.U.P. una relazione sull'andamento tecnico – economico dei lavori con riferimento ai singoli interventi e al coordinamento fra gli stessi con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Professionista.

11. Il Direttore dei Lavori non può far eseguire lavori diversi, con modalità diverse, in tempi diversi o comunque non in conformità agli atti approvati. Ogni violazione di tale divieto ricade sotto la sua diretta responsabilità. Le varianti devono essere debitamente autorizzate dall'Amministrazione ai sensi di legge ed regolamento, pena la responsabilità del Direttore dei Lavori per la loro esecuzione non autorizzata. Per tutta la durata dei lavori il Direttore dei Lavori dovrà garantire nel periodo di operatività del cantiere la più ampia reperibilità; cause imprevedibili, e non dipendenti da negligenza, che possano determinare l'impossibilità a sovrintendere ai lavori devono essere immediatamente comunicate all'Amministrazione committente.

12. Il Direttore dei Lavori dovrà altresì garantire la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera. Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti in corso d'opera al progetto, nei limiti previsti dal D.Lgs.50/2016, previa immediata comunicazione al R.U.P. contenente dettagliata relazione degli elementi utili per la valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa della variazione progettuale. Si darà seguito alla variante solo dopo l'avvenuta approvazione della stessa da

parte del competente Organo. Dovrà essere predisposta la documentazione finale per il collaudo statico e per il collaudo tecnico amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti, mediante acquisizione o redazione, verifica di tutta la documentazione tecnica necessaria quali dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, nonché assistenza nei sopralluoghi di verifica da parte del collaudatore. La gestione della contabilità deve assicurare la redazione di tutti i giustificativi necessari per la rendicontazione e liquidazione tecnico-contabile prevista dai regolamenti europei relativi al finanziamento europeo riconosciuto al presente intervento.

13. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate, quelle di seguito indicate:
- a) attività di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31, comma 11, del Codice e dell'art. 1, commi 5 e 6, del Regolamento, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il RUP ai sensi del presente Capitolato, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
 - b) verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Codice;
 - c) collaudo statico di cui all'art. 67 del d.P.R. n. 380 del 2001;
 - d) collaudo tecnico amministrativo.

ART 7. - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)

1. Il Tecnico incaricato potrà avvalersi di propri collaboratori: in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avverrà sotto la stretta e personale responsabilità del Tecnico incaricato che ne risponderà sotto ogni profilo e senza riserva alcuna. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Tecnico incaricato e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico del medesimo. Il RUP può, in ogni momento, chiedere al Tecnico incaricato l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza alcun obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Tecnico incaricato.
2. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta della Stazione Appaltante o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e alle eventuali proposte progettuali integrative/migliorative rese in sede di offerta, qualora accettate dalla Stazione Appaltante. Egli è, altresì, obbligato ad ottemperare alle integrazioni, modifiche o varianti imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche su aspetti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione.
3. L'offerta del Tecnico incaricato, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto. Costituiscono, altresì, obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del Tecnico incaricato, con riferimento al servizio oggetto del contratto.
4. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) deve essere in possesso, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvede a svolgere l'incarico in conformità al contratto, all'offerta, alla normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso d'opera, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dal Comune al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori. Pertanto, le prestazioni sono da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (testo vigente), e di ogni altra normativa vigente in materia.
5. Spettano al CSE, tra gli altri oneri di legge:

- l'assistenza relativa agli adempimenti imposti al Comune da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al RUP/responsabile dei lavori, la comunicazione per la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08 per l'invio agli organi competenti, compresi i successivi aggiornamenti della stessa notifica;
 - nel garantire la sicurezza del cantiere e l'informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai lavori, quali gli utenti della strada e i proprietari degli immobili limitrofi, anche con il supporto del Comune;
 - nel supporto alla Direzione dei Lavori (qualora figura professionale diversa dal CSE) in tutte le mansioni di cantiere e contabilità.
6. Entro i 10 (dieci) giorni prima dell'avvio dei Lavori, il CSE trasmette all'Appaltatore dei Lavori il PSC con prova dell'avvenuto ricevimento dello stesso unitamente all'invito esplicito all'Appaltatore dei Lavori a presentare eventuali proposte integrative. Entro 3 (tre) giorni dalla presentazione da parte dell'Appaltatore dei Lavori delle eventuali proposte integrative e del POS, il CSE si esprime in forma scritta circa l'ammissibilità e, quindi, l'idoneità e l'accoglimento, anche parziale, delle proposte formulate dall'Appaltatore dei Lavori e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare e di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo. In nessun caso le proposte, anche se accolte, potranno comportare modifiche e/o adeguamenti del corrispettivo spettante all'Appaltatore dei Lavori o degli oneri per l'attuazione del piano come già determinati.
7. Durante il corso dei Lavori il CSE, tra gli altri compiti, dovrà svolgere tutti i compiti previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso, durante l'esecuzione dei Lavori, devono essere ottemperati i seguenti obblighi:
- presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull'apposito libro giornale delle verifiche e delle attività effettuate con cadenza almeno settimanale e comunque ove necessaria o al verificarsi di particolari situazioni di interferenza;
 - presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attività del cantiere e/o di sue parti, per tutte le lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il RUP (o il DL, se figura diversa dal CSE), compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc. (ad es. lavorazioni in quota, lavorazioni ad elevato rischio, ecc.);
 - organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 92, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 81/08 con frequenza non inferiore a 10 (dieci) giorni.
8. Il CSE è obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel contratto, a:
- relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP;
 - fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;
 - fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine avvertenze/riserve dell'Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza.
9. Nel termine di venti giorni dall'ultimazione dei Lavori, il CSE:
- produce i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano, a loro volta, state oggetto, direttamente o indirettamente, dell'intervento;
 - redige una relazione da trasmettere al RUP, all'Appaltatore dei Lavori, e all'organo di collaudo, contenente un giudizio sintetico sull'operato dell'Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza che evidenzia e analizza l'andamento del cantiere in tutte le sue fasi.
10. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate, quelle di seguito indicate:
- a) attività di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31, comma 11, del Codice e dell'art. 1, commi 5 e 6, del Regolamento, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il RUP ai sensi del presente

- Capitolato, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
- b) verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Codice;
 - c) collaudo statico di cui all'art. 67 del d.P.R. n. 380 del 2001;
 - d) collaudo tecnico amministrativo.

ART 8. - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

Nello specifico, le prestazioni richieste consistono in quelle di seguito meglio indicate.

1. L'incarico di **Progettazione definitiva** implica:

- espletamento di eventuali ulteriori rilievi e tracciamenti, in aggiunta a quelli già in possesso della stazione appaltante e messi a disposizione, comprese le indagini geologiche e geotecniche;
- redazione del progetto definitivo, come previsto dall'art. 23, comma 7, del Codice, degli artt. da 24 a 32 del d.P.R. n. 207/2010 (da ora, Regolamento) e da tutte le leggi e norme di settore nonché dalle indicazioni delle Linee guida emanate dall'ANAC. In particolare, il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo del prezzario predisposto dalla regione.
- redazione delle relazioni specialistiche e relative tavole grafiche esplicative, sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti professionali, siccome definiti dalle specifiche normative di settore;
- predisposizione di qualsiasi atto e documento (incluse tutte le eventuali spese di istruttoria) occorrenti al rilascio dei pareri e/o autorizzazioni preventive, necessari per l'approvazione del progetto definitivo da porre a base per la progettazione esecutiva.
- applicazione dei C.A.M., Criteri ambientali minimi di cui al D. M. Ministero della transizione ecologica 23 giugno 2022;
- predisposizione degli elaborati necessari al rispetto del principio del "non arrecare un danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e secondo quanto specificatamente riportato nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cfr. DNSH)", consultabile e scaricabile al link <https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti.html>.

2. L'incarico di **Progettazione esecutiva** implica:

- redazione del progetto esecutivo, come previsto dall'art. 23, comma 8, del Codice, degli artt. da 33 a 43 del d.P.R. n. 207/2010 (da ora, Regolamento) e da tutte le leggi e norme di settore nonché dalle indicazioni delle Linee guida emanate dall'ANAC. In particolare, il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
- redazione delle relazioni specialistiche e relative tavole grafiche esplicative, sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti professionali, siccome definiti dalle specifiche normative di settore;
- redazione di ogni altro elaborato necessario al fine di adempiere ad integrazioni richieste dagli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni e/o approvazioni inerenti al progetto ed il relativo finanziamento da porre a base per l'appalto dei lavori;
- applicazione dei C.A.M., Criteri ambientali minimi di cui al D. M. Ministero della transizione ecologica 23 giugno 2022;

- predisposizione degli elaborati necessari al rispetto del principio del “non arrecare un danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e secondo quanto specificatamente riportato nella “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cfr. DNSH)”, consultabile e scaricabile al link <https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti.html>. In particolare si evidenzia l’obbligo di seguire le indicazioni gestionali ed operative riportate nella Scheda 1 “Costruzione di nuovi edifici” e nella Scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici” indicati come applicabili all’intervento in oggetto secondo la “Mappatura di correlazione tra Investimenti – Riforme e Schede Tecniche” riportata nella guida operativa sopra indicata.

3. L’incarico di **Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione** implica la predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, in cui sono analizzati tutti gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione relative all'intervento in oggetto, le fasi di lavoro svolte in cantiere, le fasi critiche dell’intervento in oggetto e tutte le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi di lavoro. Dovrà, inoltre, essere predisposto il Fascicolo Tecnico dell’Opera come da art. 91 del D.Lgs. 81/2008.

4. L’incarico di **Direzione dei Lavori** implica:

- di operare secondo quanto disposto, in particolare, dall’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e dal D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49/2018, tenendo comunque conto delle disposizioni del RUP e sottola supervisione dello stesso;
- l’attestazione, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente nell’ambito della gara dei lavori, dello stato dei luoghi in merito all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, e dell’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;
- il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto;
- di interloquire in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- di verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- di curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e deimanuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- di provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, dell’articolo 105 del Codice dei contratti (relativo all’eventuale subappalto);
- di redigere report delle attività svolte in cantiere all’occorrenza e/o su richiesta del RUP;
- di compilare il giornale dei lavori, i libretti di misura delle lavorazioni, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale ai sensi dell’art. 14 del D.M. n. 49/2018. Nel conto finale dei lavori dovranno essere indicati, a seguito del certificato di ultimazione dei lavori, gli importi dovuti a saldo all’appaltatore al netto di eventuali detrazioni o penali da applicare;
- l’assunzione di tutte le funzioni e responsabilità attribuite dalle norme vigenti al progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, con particolare riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, indipendentemente dalla presenza di un diretto richiamo alle stesse nel presente Capitolato.

5. L’incarico di **Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione** implica:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ove previsto, assicurandone la coerenza con

quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D.Lgs. n. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- curare la redazione e aggiornamento della notifica preliminare;
- comunicare alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro i casi in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione;
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- redigere report delle attività svolte in cantiere, evidenziando eventuali criticità emerse e di cui deve aver tempestivamente informato il RUP.

ART 9. - ATTIVITÀ SPECIFICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE

1. Il progetto definitivo deve essere sviluppato recependo integralmente i contenuti e i vincoli richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nel livello precedente di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica o documento di indirizzo della progettazione) e consentire, già durante lo sviluppo, di adeguarsi alle prescrizioni e pareri espressi in esito alla conferenza di servizi ed alla verifica del progetto, nessuna esclusa. Il progetto dovrà essere posto a base della progettazione esecutiva.
2. Stante i tempi stretti entro i quali andranno aggiudicati i lavori (20/09/2023 – Determinazione di aggiudicazione), potrebbe essere necessario, a discrezione del RUP, indire la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. già in fase di elaborazione del progetto, in modo tale da recepire tempestivamente le eventuali prescrizioni. Sarà pertanto necessario, in questa evenienza, che il Tecnico incaricato predisponga e consegni in anticipo gli elaborati necessari da fornire agli Enti invitati ad emettere pareri e/o autorizzazioni.
3. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato recependo integralmente i contenuti e i vincoli richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nel livello precedente di progettazione (progetto definitivo) e recependo, delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto dovrà essere posto a base di gara per l'appalto finalizzato all'affidamento dell'esecuzione dei lavori. Esso dovrà pertanto essere completo ed esaustivo in ogni parte, comprese le valutazioni economiche, e contenere anche il Capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto.
4. Le attività di progettazione si intendono comprensive di quanto necessario al fine di prestare alla Stazione appaltante tutto il supporto necessario per l'ottenimento dei necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni nonché per la verifica e validazione della progettazione da eseguirsi secondo quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 48, comma 2, della legge n. 108/2021.

5. La prestazione progettuale, deve avvenire con un costante coordinamento con il RUP, anche mediante l'utilizzo di un ambiente di condivisione dei dati e il progettista deve costantemente informare la Stazione appaltante del grado di avanzamento delle prestazioni, degli eventuali inconvenienti riscontrati, delle metodologie o degli elementi progettuali che possono essere introdotti per migliorare il conseguimento delle finalità di cui al presente appalto. Il progettista deve provvedere a quanto previsto al comma precedente a semplice richiesta del RUP.
6. Il progettista, in tempo reale, cura l'aggiornamento degli elaborati progettuali rendendoli disponibili mediante l'ambiente di condivisione dei dati al quale sarà garantito l'accesso ai soggetti autorizzati dal RUP.
7. In ogni fase della progettazione la Stazione appaltante, tramite il RUP provvede, ove necessario con il supporto di consulenti esterni, a tutte le verifiche atte ad accertare la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche dell'opera.
8. Il Tecnico incaricato della progettazione deve:
- a) tenere gli opportuni contatti con il RUP. In particolare, è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente;
 - b) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
 - c) controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
 - d) controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;
 - e) fare presente all'Amministrazione committente evenienze od emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendano necessari interventi di adeguamento o di razionalizzazione;
 - f) partecipare alle riunioni indette dal RUP nonché alle conferenze di servizi e a tutti gli incontri ai quali il RUP ritenga opportuno che partecipi;
 - g) ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri necessari e anche ai fini dello svolgimento di attività per l'avanzamento dell'incarico, tenere gli opportuni contatti con le altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto, predisponendo e consegnando i necessari elaborati progettuali, prevenendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione finale;
 - h) prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al RUP in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
 - i) ai sensi dell'art 23, comma 7, del Codice, utilizzare, ai fini della previsione di spesa in fase di progettazione esecutiva, il prezzario regionale vigente (Regione Umbria), eventualmente integrato con nuovi prezzi non previsti sempre mediante specifica analisi ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010. Andranno altresì tenuti nel debito conto gli aggiornamenti normativi in tema di compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione (D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto aiuti e successivi), D.P.C.M. 28 luglio 2022, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Sostegni ter).
9. Per rispettare le tempistiche imposte dai target e milestone della Misura, a discrezione del RUP, potrà essere richiesto di svolgere il progetto definitivo ed esecutivo in unico livello che contiene gli elaborati richiesti per entrambi i suddetti livelli progettuali, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice.

ART 10. - ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

1. Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA - E.08		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,2600
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0700
QbII.09	Relazione geotecnica	0,0600
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	0,0300
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica)		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.13	Relazione geologica	0,0304
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,0700
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0400
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0200
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
QcI.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,0200
QcI.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	0,0200
QcI.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0760
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QdI.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica	0,0300

STRUTTURE - S.03		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,1800
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0400
QbII.09	Relazione geotecnica	0,0600
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	0,0300
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica)		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.13	Relazione geologica	0,0321
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1200
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0300
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0100
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0250
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3800
QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0200
QcI.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,0200
QcI.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	0,0200
QcI.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0655
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QdI.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica	0,0300

IMPIANTI - IA.02		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,1600
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0700
QbII.09	Relazione geotecnica	0,0600
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica)		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.13	Relazione geologica	0,0456
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1500
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
QcI.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,0200
QcI.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	0,0200
QcI.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0350
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QdI.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica	0,0300

IMPIANTI - IA.03		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,1600
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0700
QbII.09	Relazione geotecnica	0,0600
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica)		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.13	Relazione geologica	0,0408
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1500
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
QcI.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,0200
QcI.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	0,0200
QcI.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0362
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QdI.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica	0,0300

- La prestazione progettuale comprende la partecipazione del progettista responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche alle riunioni degli organi collegiali della Stazione Appaltante e a quelle convocate presso la stessa Stazione Appaltante per chiarimenti, illustrazioni e ogni altra necessità in relazione al progetto.
- A semplice richiesta del RUP, alle riunioni di cui al comma 3 devono partecipare anche gli altri professionisti facenti parte del gruppo di progettazione nonché, sempre se richiesto, il legale rappresentante del soggetto affidatario.

ART 11. - CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)

1. Il progettista chiamato a definire i criteri ambientali da introdurre nel progetto non è obbligato a utilizzare solo i materiali, le lavorazioni o le componenti indicati nel d.m. 23 giugno 2022; lo stesso può far ricorso sia a materiali e componenti con prestazioni ambientali superiori a quelle dei criteri definiti nel decreto sia ad altri materiali e componenti non indicati nel decreto medesimo, a condizione che le caratteristiche di tali materiali e lavorazioni siano indicate nelle modalità di cui all'articolo 68 del Codice dei contratti pubblici e accompagnate da idonee modalità di verifica ai sensi dell'articolo 82 del medesimo Codice.
2. In ambito di affidamento del servizio di ingegneria ed architettura di cui al presente contratto dovranno essere rispettati dall'operatore economico affidatario i seguenti CAM, indicati nel d.m. 23 giugno 2022, che attengono alla fase di progettazione dell'intervento e divenendo parte integrante del progetto, gli stessi assurgono a vere e proprie prescrizioni progettuali ossia ad oneri per l'appaltatore in fase di esecuzione, il cui rispetto, al pari di tutte le previsioni del progetto, è oggetto di verifica da parte della direzione lavori e della commissione di collaudo:
 - 2.3 *Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico*
 - 2.4 *Specifiche tecniche progettuali per gli edifici*
 - 2.5 *Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione*
 - 2.6 *Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere*
 - 3.1 *Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi* (da integrare nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo)
3. Il progettista dovrà effettuare un'approfondita analisi di mercato con l'obiettivo di verificare la disponibilità dei materiali con le caratteristiche richieste dal decreto de quo e la distanza dal cantiere degli impianti di produzione dei medesimi materiali.
4. Il progettista dovrà prevedere nel capitolato speciale d'appalto uno specifico capitolo relativo alla corretta esecuzione delle lavorazioni da parte dell'impresa in applicazione dei CAM indicati, comprese le modalità di verifica richieste nella successiva prestazione di Direzione lavori, nonché un regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in materia di criteri ambientali minimi indicati.

ART 12. - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO E DEI DOCUMENTI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Il progetto deve essere sviluppato mediante la tecnologia AutoCad (BIM), in modo da consentire l'utilizzo di modelli in 3D digitali e il rilevamento delle interferenze per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita (dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, fino alla manutenzione BIM). In ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali devono rispettare le norme fissate dal Codice, dal Regolamento per la parte ancora vigente nonché quelle CEI e UNI.
2. Tutti i files, sia quelli riguardanti le relazioni che le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto, devono essere consegnati su supporto informatico, in n. 1 copia in formato editabile compatibile con i software in uso degli uffici dell'Amministrazione (AutoCad, Microsoft Word ed Excel, Primus, ecc.) e in n. 1 copia in formato pdf/A firmata digitalmente dai vari tecnici responsabili nonché dal tecnico che assume il ruolo di coordinatore della progettazione.
3. Non sono consentiti pdf contenenti tipologie diverse di relazioni e/o elaborati. I documenti testuali devono avere un carattere minimo di 10 pt ed un font chiaramente leggibile. Per i file di testo contenenti relazioni è consigliabile produrre dei files in formato A4. I documenti grafici dovranno essere in formato massimo A0 in altezza (841 mm) e A0 estendibile fino ad un rapporto di 16/9 in larghezza (1495 mm). Ciascun file deve avere la dimensione massima di 10 MB.
- 4.
5. La restituzione grafica su formato DWG, ovvero DXF, dovrà essere fatta sulla base delle impostazioni (layer, blocchi, spessori penne, tipi linea, stile testo, ...) del file fornito dalla Stazione appaltante al Tecnico incaricato.

6. Devono inoltre essere consegnati **tutti i modelli BIM in formato aperto (.ifc)** ed eventualmente, su specifica richiesta motivata dei verificatori, anche in formato proprietario.
7. Tutti gli elaborati progettuali devono essere firmati dai professionisti personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta.
8. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.
9. Per quanto concerne la Direzione Lavori, tutti gli atti contabili di competenza del Direttore dei Lavori dovranno essere redatti utilizzando dei software compatibili con quelli in possesso della Stazione Appaltante (Primus).

ART 13. - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FASE PROGETTUALE

1. Lo stato di avanzamento delle progettazioni definitiva ed esecutiva viene verificato, con frequenza stabilita dal RUP, mediante riunioni congiunte, anche telematiche, dallo stesso appositamente convocate, da tenersi presso la sede del Settore Gestione del Territorio, ubicata in via Roncalli n. 38 – Pomarance (PI); e ciò, anche all'eventuale presenza del soggetto deputato all'attività di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del Codice.
2. Il Tecnico incaricato non potrà chiedere alcun ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri alle stesse connesse. La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo il Tecnico incaricato dall'obbligo delle integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione svolta ai sensi dello art. 26 del Codice.
3. Restano a carico del Tecnico incaricato, senza alcun onere per l'Amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva della verifica del livello di progettazione.

ART 14. - PROPRIETÀ DEL PROGETTO

1. Tutti i documenti consegnati dalla Stazione Appaltante al Tecnico incaricato, come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.
2. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione contabile relativa all'intervento, dei singoli elaborati che lo compongono nonché di tutto quanto realizzato dal Tecnico incaricato, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato.
3. La Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate ai sensi del presente Capitolato, potendo, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale nonché potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere, ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.
4. Il Tecnico incaricato dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno alla stessa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singolo componente.
5. Il Tecnico incaricato, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dal Tecnico

incaricato medesimo nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

ART 15. - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

1. Il Tecnico incaricato rinuncia, sin d'ora, a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo oltre a quanto previsto dal presente Capitolato. Eventuali aggiornamenti tariffari rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi dettate da specifici dettami normativi emersi durante il corso di validità del contratto saranno valutati dalla Stazione Appaltante.
2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico stesso e, in particolare, il progetto definitivo posto a base di gara.
3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale potrà, altresì, farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 20 del presente Capitolato.
4. Il Tecnico incaricato si impegna, altresì, a produrre:
 - a) fino ad un massimo di n. due copie cartacee degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso od allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, anche da consegnare a terzi; (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l'accesso agli atti, ecc.);
 - b) ai sensi dell'art. 9, comma 2, del presente Capitolato, su supporto informatico una copia degli elaborati progettuali, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato e in formato standardizzato tipo.DXF o.DWG o.PLN (senza protezione da lettura e da scrittura, con il file delle impostazioni delle penne - spessore e colore- e delle impostazioni di stampa), oltre a copia completa in formato pdf/A firmata digitalmente;
5. Ad integrazione del comma 1, si specifica che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria: con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsivoglia ulteriore rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente Capitolato.

ART 16. - DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

1. Il **progetto definitivo** deve essere consegnato entro **40 (quaranta) giorni** naturali e consecutivi a partire dalla stipula del contratto d'appalto ovvero a partire dalla data di formale avvio del servizio da parte del Rup/Direttore dell'esecuzione. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 120/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
2. Il suddetto progetto definitivo sarà sottoposto al subprocedimento della conferenza di servizi: alla conferenza indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.
3. Il **progetto esecutivo** deve essere consegnato entro **20 (venti) giorni** dalla formale comunicazione del Rup/Dec di avvio del servizio.
4. In entrambi i livelli, i termini massimi di progettazione non includono i tempi occorrenti alla stazione appaltante per la verifica del progetto consegnato né i tempi di istruttoria per il rilascio di pareri, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati e quant'altro necessario e propedeutico all'approvazione del progetto stesso.
5. L'affidatario dell'incarico è tenuto al rispetto dei seguenti, ulteriori termini:

- a) per l'eventuale adeguamento del progetto esecutivo alle indicazioni e prescrizioni degli enti preposti e della conferenza dei servizi o a seguito della verifica del livello di progettazione: giorni 10 (giorni), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione, a cura del progettista affidatario, dell'ultimo parere rilasciato dagli organi di controllo o dell'ultima richiesta di adeguamento formulata dalla stazione appaltante;
- b) per l'eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito della validazione: giorni 10 (dieci), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione, a cura del progettista affidatario, della richiesta di adeguamento del RUP.
6. Con riferimento all'incarico di direzione lavori, comprendente anche il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la stima della relativa durata verrà assunto, come base di calcolo, il termine di ultimazione dei lavori previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al progetto esecutivo. Il tempo di esecuzione della prestazione sarà, dunque, pari all'effettiva durata prevista per il completamento dell'opera e l'adozione del certificato di collaudo tecnico – amministrativo a cura della stazione appaltante, con annessi e conseguenti adempimenti.
- A tal fine, si precisa che, in base alle scadenze dettate per la misura PNRR cui afferisce il presente appalto, la scadenza del termine contrattuale dei lavori della costruzione del nuovo plesso, resta fissata inderogabilmente al **31/03/2026**
7. Si specifica, altresì, che, tra la data di approvazione del progetto esecutivo e l'effettivo inizio della prestazione in argomento (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), intercorrono le tempistiche di legge necessarie alla messa a gara del progetto e alla successiva fase di stipulazione del contratto.
8. Il termine massimo di cui ai commi 1 e 3 include anche i tempi per le prestazioni accessorie e speciali connesse all'attività di progettazione: non sono consentite sospensioni alla decorrenza dei termini. Per l'esecuzione delle prove preliminari di studio dei terreni, il progettista affidatario deve redigere un apposito piano delle indagini, con dettaglio della numerosità, ubicazione e criterio di scelta, da trasmettere al RUP a mezzo PEC.
9. È richiesto, inoltre, il rispetto dei seguenti ulteriori termini:
- a) eventuale adeguamento del progetto definitivo ed esecutivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti e della Conferenza dei Servizi o a seguito della verifica del livello di progettazione: entro i termini stabiliti al comma 5 del presente articolo.

ART 17. - PENALI

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta, per ogni giorno naturale e consecutivo oltre i termini stabiliti dall'art. 13 del presente Capitolato o dalle vigenti disposizioni normative, una penale pari all'1 per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'art. 15, secondo quanto di seguito meglio precisato.
2. Per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo nella presentazione del progetto definitivo, ovvero del progetto esecutivo, rispetto al termine stabilito dall'art. 13, comma 1, è applicata una penale pari all'1 per mille del relativo importo contrattuale. Sono fatte salve eventuali proroghe concesse dalla Stazione Appaltante per giustificati motivi. Se il ritardo persiste oltre il decimo giorno, il RUP, fermo restando l'applicazione delle penali, diffida ai sensi dell'art. 1454 del codice civile ad adempiere entro il termine di 7 (sette) giorni, decorso inutilmente il quale il Contratto si intende risolto.
3. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, è applicata anche in caso di superamento delle tempistiche stabilite dall'art. 13, comma 3, del presente Capitolato per l'eventuale adeguamento del progetto definitivo.
4. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, è applicata anche in caso di ritardo nella ripresa della prestazione dopo un periodo di sospensione legittima (cfr. artt. 12, comma 2, e 24 del presente Capitolato).
5. Per qualunque ritardo in fase di progettazione, le penali si applicano con riferimento all'intero importo del corrispettivo relativo a detta fase.
6. Le penali sono cumulabili: in caso di concorso di più inadempimenti, l'importo della penale è determinato dalla

somma degli importi delle penali derivanti da ciascuna delle tipologie di inadempimento.

7. Il RUP, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del Contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestarle all'Appaltatore, per iscritto, con indicazione della relativa penale da applicare e con facoltà, da parte dell'Appaltatore, di presentare eventuali controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, il RUP applica le penali nella misura riportata nel presente Capitolato, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 22 che dovrà essere reintegrata dall'Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Di contro, nel caso in cui il RUP accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore, non procederà con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.
8. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante ad ottenere la prestazione. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare ad errori od omissioni, interessi o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.
9. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto; superata tale misura, la Stazione Appaltante promuove la procedura di cui all'art. 108 del Codice.

ART 18. - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. L'importo posto a base di gara per le attività oggetto del presente Capitolato, decurtato del ribasso stabilito dal bando di concorso di progettazione in due gradi esperito dal Ministero dell'Istruzione, art. 6.1) e decurtato dell'eventuale ulteriore ribasso percentuale offerto dal Tecnico incaricato, costituisce il corrispettivo spettante per i servizi di architettura e ingegneria inerenti la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo di progettazione antincendio, relazione geologica, coordinamento sicurezza in fase di progetto e servizi correlati nonché direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni accessorie, come specificate nel prosieguo, per l'attuazione dell'intervento denominato, "DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO TABARRINI DI POMARANACE E RICOSTRUZIONE IN SITU DI UN EDIFICIO AD USO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI POMARANACE".
2. L'effettivo corrispettivo delle prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva, sarà rideterminato a consuntivo, sulla base delle vigenti tariffe professionali depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all'effettivo importo lordo dei lavori calcolato in progetto. L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato oltre che delle eventuali modifiche richieste dalla stazione appaltante a seguito dei subprocedimenti di conferenza di servizi e verifica del progetto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice.
3. L'importo posto a base di gara rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico, e pertanto potrà essere rideterminato in sede di progettazione; il tutto è altresì condizionato dall'esito della procedura di richiesta di accesso al Fondo Opere Indifferibili 1° semestre 2023.
4. Le prestazioni sono state ricalcolate sull'importo presunto dei lavori, come sopra specificato, ed adeguate al D.M. D.M. 17.06.2016, a parziale rettifica di quanto stabilito nell'ambito del concorso di progettazione in due gradi esperito dal Ministero dell'Istruzione, ed in particolare di quanto riportato nelle Tabelle 3 e 4 ad esso allegate.
5. Il Tecnico incaricato è tenuto a prendere atto e a riconoscere espressamente, nella documentazione di gara, che l'importo contrattuale dell'appalto, come risultante dal ribasso percentuale offerto, è fisso ed invariabile, remunerativo e commisurato all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233,

secondo comma, del codice civile nonché comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile: per tale ragione, lo stesso non potrà richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti.

6. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze, ove non diversamente disposto, saranno compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto al corrispettivo di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso percentuale unico offerto. Gli importi delle prestazioni accessorie e supplementari vengono liquidati con le stesse modalità e negli stessi termini delle prestazioni originarie.
7. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente Cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale nonché dell'IVA.

8. In sede di candidatura dell'intervento, la scheda progettuale prevedeva un importo complessivo del Q.E. pari ad € 3.900.000,00, di cui € 2.857.000,00 per lavori, comprensivi della demolizione dell'edificio esistente e compresi costi della sicurezza, ed € 1.043.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante, comprendenti IVA, spese tecniche ed imprevisti. Il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal vincitore del concorso di progettazione e caricato sul portale MIM dedicato riportava una diversa articolazione del Q.E., fermo restando l'importo complessivo, con € 2.772.199,10 per lavori, ed € 947.299,90 per somme a disposizione. Il progetto di fattibilità tecnico economica relativo agli interventi di “Demolizione della scuola Primaria Marco Tabarrini di Pomarance e ricostruzione in situ di un edificio ad uso scolastico da destinare a scuola Primaria e Secondaria di Primo grado di Pomarance” caricato e redatto dall'Arch. Nicolò Calandrini vincitore del Bando di progettazione espletato dal Ministero dell'Istruzione e del merito sul portale FUTURA si evince che la cifra totale per la realizzazione della nuova scuola è pari a € 4.290.000,00, avendo considerato nella cifra anche la preassegnazione del Fondo Opere Indifferibili pari al 10%;

9. Nello sviluppo della progettazione tale importo potrà subire modifiche, preventivamente concordate con la S.A., fermo restando l'importo totale dell'intervento che è fissato, come detto, ad € 4.290.000,00. Su tale base il Rup ha stimato, sulla base del D.M. 17.06.2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, da ora “Codice”), i corrispettivi da porre a base d'asta per l'affidamento dei servizi in argomento.
10. Ai fini della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara, l'importo dei lavori è stato suddiviso nelle categorie e ID riportate nella tabella n. 2.
11. Ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento dei servizi sopra menzionati il RUP ha stimato, sulla base del D.M. 17.06.2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, da ora “Codice”), i corrispettivi da porre a base d'asta per l'affidamento dei servizi in argomento.

Nella tabella che segue sono riportati l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3, d.m. 17.06.2016)	Importo	Spese e oneri 10,00%
EDILIZIA: E.08 Sanità, Istruzione, Ricerca	0,95	€ 1 602 792,24	Progetto definitivo QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.12, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23	€ 54 648,08	€ 5 464,81
			Progetto definitivo (relazione geologica) QbII.13	€ 2 742,22	€ 274,22
			Progetto esecutivo QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	€ 39 308,27	€ 3 930,83
			Esecuzione lavori QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.04, QcI.10, QcI.12	€ 68 642,02	€ 6 864,20
			Certificato di prestazione energetica QdI.05	€ 2 876,21	€ 287,62
STRUTTURE: S.03 Strutture	0,95	€ 920 131,68	Progetto definitivo QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.12, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23	€ 30 478,92	€ 3 047,89
			Progetto definitivo (relazione geologica) QbII.13	€ 1 990,06	€ 199,01
			Progetto esecutivo QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	€ 27 679,83	€ 2 767,98
			Esecuzione lavori QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.04, QcI.10, QcI.12	€ 46 996,44	€ 4 699,64
			Certificato di prestazione energetica QdI.05	€ 1 866,04	€ 186,60

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3, d.m. 17.06.2016)	Importo	Spese e oneri 10,00%
IMPIANTI: IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	€ 422 516,30	Progetto definitivo <i>QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23</i>	€ 14 548,46	€ 1 454,85
			Progetto definitivo (relazione geologica) <i>QbII.13</i>	€ 1 588,63	€ 158,86
			Progetto esecutivo <i>QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07</i>	€ 13 310,30	€ 1 331,03
			Esecuzione lavori <i>QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.04, QcI.10, QcI.12</i>	€ 20 894,07	€ 2 089,41
			Certificato di prestazione energetica <i>QdI.05</i>	€ 928,63	€ 92,86
IMPIANTI: IA.03 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	1,15	€ 517 385,48	Progetto definitivo <i>QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23</i>	€ 22 879,87	€ 2 287,99
			Progetto definitivo (relazione geologica) <i>QbII.13</i>	€ 1 983,55	€ 198,36
			Progetto esecutivo <i>QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07</i>	€ 20 932,64	€ 2 093,26
			Esecuzione lavori <i>QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.04, QcI.10, QcI.12</i>	€ 32 916,64	€ 3 291,66
			Certificato di prestazione energetica <i>QdI.05</i>	€ 1 460,42	€ 146,04
			TOTALI	€ 408 671,30	€ 40 867,13
				€	449 538,43
			TOTALE Scontato del 20%	€	359 630,74

Ai sensi dell'articolo 48, co. 2, del Codice, la prestazione relativa alla progettazione delle opere in categoria E.08 è qualificata come principale, mentre quella relativa alla progettazione delle opere in categoria S.03, IA.01, IA.02, IA.03 è qualificata come secondaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, co. 3 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Pertanto, l'importo degli oneri relativi è pari a € 0,00.

ART 19. - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

1. L'affidatario ha diritto a richiedere l'anticipazione del prezzo contrattuale all'effettivo avvio della prestazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari o superiore all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
2. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi allo stesso imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
3. I pagamenti dei corrispettivi, così come stabiliti dall'art. 15 del presente Capitolato, eventualmente adeguati ai sensi dell'art. 16 e diminuiti delle penali di cui all'art.14, avverranno a seguito della presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità della prestazione svolta, con le seguenti modalità:
 - a) per la parte di progettazione:
 - 50% dell'importo contrattuale alla consegna del progetto definitivo aggiornato in esito al subprocedimento di Conferenza dei servizi ed a quello di Verifica ai sensi dell'art. 26 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sua approvazione;
 - 40% dell'importo contrattuale all'approvazione del progetto esecutivo pubblicazione del bando di gara per l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori;
 - 10% all'avvio dei lavori (verbale consegna dei lavori);
 - b) In caso di esecuzione di un unico livello progettuale che racchiuda i contenuti sia del progetto definitivo che di quello esecutivo, i pagamenti dei corrispettivi, eventualmente adeguati ai sensi dell'art. 16 e diminuiti delle penali di cui all'art.14, avverranno secondo quanto di seguito precisato:
 - 30% dell'importo contrattuale all'esito positivo della conferenza di servizi;
 - 60% all'atto di approvazione del progetto definito/esecutivo;
 - 10% a saldo della quota relativa alla progettazione, all'avvio dei lavori.
 - c) per l'esecuzione dei lavori: per stati di avanzamento lavori.
4. In occasione del pagamento del corrispettivo è corrisposta la quota delle spese conglobate forfetarie.
5. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale (SALDO).
6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
 - a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al Contratto;
 - b) fattura fiscale in formato elettronico;
 - c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui all'art. 28 del presente Capitolato;
 - d) *(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome)* documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC di cui all'art. 86, comma 2, lettera b), del Codice, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente.
7. Il pagamento delle fatture è disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali, mediante apposita dichiarazione del RUP. Per le fatture ricevute dalla Stazione Appaltante nei mesi di dicembre e/o di gennaio, il suddetto termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni.

8. Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Stazione Appaltante procede ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del Codice, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Affidatario o altro documento equipollente. La liquidazione dei corrispettivi è, altresì, subordinata al permanere dell'efficacia temporale della polizza assicurativa e della garanzia definitiva di cui all'art. 22 del presente Capitolato nonché alle verifiche di cui all'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal d.m. 18 gennaio 2008, n. 40 (accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali).
9. Il termine di 30 giorni di cui al comma 6 per il pagamento della fattura è sospeso:
- dalla data dell'accertamento di conformità dei servizi da parte del RUP fino all'emissione del DURC;
 - in pendenza della procedura di verifica di cui all'art. 2 del d.m. n. 40/2008.
- Nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Affidatario per i suddetti periodi di sospensione del termine di pagamento.
10. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento della fattura rimane sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. Il Tecnico incaricato non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.
11. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo art. 28, comma 2, del presente Capitolato.
12. In caso di ritardato pagamento si applicano le disposizioni del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni.

ART 20. - ULTERIORI OBBLIGHI DEL TECNICO INCARICATO

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, e comunque ogni volta che le circostanze, le condizioni e lo stato di avanzamento delle prestazioni lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico e che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o di razionalizzazione.

ART 21. - VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che in conseguenza di ciò l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.
2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita, in ogni caso, l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità. Pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle predette verifiche, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali delle attività esercitate dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere, a sua cura e spese, al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
3. È facoltà della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo, e in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei soggetti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. A tal fine, l'Affidatario è tenuto a consentire alla Stazione Appaltante l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di predetti soggetti all'espletamento delle attività agli stessi attribuite; il tutto, nel rispetto delle vigenti norme in materia

di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

4. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto da parte di soggetti non idonei costituisce grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.
5. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, l'Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di risolvere il contratto.
6. La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.
7. Nei casi di cui al comma 6, l'Affidatario deve procedere alla sostituzione entro giorni 10 (dieci), naturali e consecutivi, dal ricevimento della formale richiesta da parte della Stazione Appaltante. In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione deve possedere requisiti professionali non inferiori a quelli del sostituito. Il rispetto di tale prescrizione può, in ogni momento, essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione Appaltante.
8. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte dell'Affidatario anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.
9. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione Appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'appaltatore dei lavori.

ART 22. - RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, INCOMPATIBILITÀ

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure anche, ma non solo, ai sensi degli artt. 52, 53 e 76 del Codice.
2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti allo stesso affidati per l'espletamento delle prestazioni e della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia. Più specificamente, il Tecnico incaricato deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non sia stata resa nota direttamente o indirettamente dall'Amministrazione o che derivi dall'esecuzione delle opere progettate. Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall'Amministrazione o che siano stati preparati dallo stesso per essere impiegati dall'Amministrazione.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione e gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che gli stessi siano formalmente adottati o approvati dalla Stazione Appaltante. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il Tecnico incaricato potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il servizio svolto per la Stazione Appaltante, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza declinato ai sensi del presente articolo.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente. Il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'espletamento delle prestazioni, con particolare

riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice, il Tecnico incaricato non può essere affidatario degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbia svolto attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato al Tecnico incaricato. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti del Tecnico affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai suoi dipendenti.
7. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si rendessero necessari nel corso dell'esecuzione del Contratto stesso, siano trattati dalla Stazione Appaltante ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina delle anzidette normative.

ART 23. - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

1. Il Tecnico incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento a regola d'arte delle attività allo stesso affidate. Il Tecnico incaricato è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, e deve garantire, nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, coerenza con la documentazione tecnico-amministrativa allo stesso fornita dopo l'aggiudicazione (schema di contratto, progetto definitivo, verbali e report di verifica, ecc.) dalla Stazione Appaltante.
2. La Stazione Appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, sull'andamento delle attività oggetto dell'appalto e sull'operato dei preposti all'esecuzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza possano essere avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, dal Tecnico incaricato ovvero dai soggetti dal medesimo preposti. In ogni caso, il Tecnico incaricato deve provvedere, a sua cura e spese, al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali.
3. Il Tecnico incaricato risponde personalmente, nei confronti della Stazione Appaltante, per ogni contestazione che dovesse essere dalla stessa sollevata in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste dell'Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del Contratto.
4. Il Tecnico incaricato è responsabile dei danni arrecati all'Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi, per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.
5. Più specificamente, il Tecnico incaricato si obbliga a risarcire i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà della che siano allo stesso direttamente imputabili. Il Tecnico incaricato si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni, diretti ed indiretti, che possano derivare dallo svolgimento delle attività. Il Tecnico incaricato è, altresì, obbligato a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Affidatario e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante stessa, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale, per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Capitolato, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. Il Tecnico incaricato risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità ed onere di qualsiasi natura derivanti da violazione, da parte dell'Affidatario e/o subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Capitolato.
6. *(in caso di raggruppamento)* I componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi di architettura ed ingegneria, fermo restando che la funzione di Coordinatore del gruppo di progettazione per

l'attività di Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche verrà assunta da un soggetto specificatamente indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all'albo; le funzioni di direttore dei lavori verranno assunte da soggetto specificatamente indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all'albo.

7. *(in caso di società d'ingegneria)* Le funzioni previste dall'art. 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 saranno svolte dal soggetto specificatamente indicato, che di conseguenza controfirmerà tutti gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento.
8. Il Tecnico incaricato non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione Appaltante.
9. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto è effettuato dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, mediante il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del Codice.

ART 24. - GARANZIE

1. È onere del Tecnico incaricato provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi che, in forza della vigente legislazione, sono previsti per l'espletamento dell'incarico di cui al presente Capitolato. L'Affidatario solleva espressamente, fin d'ora, l'ente appaltante da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che potessero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante il loro lavoro nelle aree interessate dall'intervento.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice, il Tecnico incaricato deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale (rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea) a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. La polizza di cui al succitato art. 24, comma 4, del Codice deve coprire, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo che abbiano determinato, a carico della Stazione Appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza deve essere presentata prima della stipulazione del Contratto ed avere termine alla data di approvazione del progetto esecutivo. La polizza può essere presentata in due modi alternativi: 1) ex novo; 2) con l'apposizione di specifico vincolo su una preesistentepolizza di responsabilità civile professionale.
3. Ai sensi dell'art. 103 del Codice, prima della stipulazione del Contratto, il Tecnico incaricato deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 103 del Codice. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'affidatario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque, presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione. La Stazione Appaltante può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al precedente art. 14 con la cauzione definitiva o, comunque, utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte dell'Affidatario.
4. L'Affidatario è obbligato all'immediato reintegro della cauzione definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul primo pagamento utile del corrispettivo di cui al precedente art. 14.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del Codice.

ART 25. - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fattosalvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.
2. Il Tecnico incaricato non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per eventuali indagini, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il Tecnico incaricato può altresì affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti anche i settori energetico, ambientale ed acustico. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
3. Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica;
4. Ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera a), del Codice l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Soggetto incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del presente comma.
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, ultimo periodo, del Codice e del precedente comma 2, le prestazioni che il Tecnico incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate nella misura, alle condizioni ed entro i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, nel rispetto del richiamato art. 105 del Codice in quanto applicabile. L'Amministrazione committente provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei soli casiespressamente contemplati dal comma 13 del succitato art. 105 del Codice.

ART 26. - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Le modifiche al Contratto sono consentite in tutti i casi previsti dall'art. 106 del Codice.
2. Al Tecnico incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.

ART 27. - SOSPENSIONI

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momentodella stipulazione del Contratto.
2. Ai sensi dell'art. 23 del d.m. n. 49/2018, il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'art. 107, comma 1, del Codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso art. 107, comma 1, del Codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.
3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore

dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della relativa redazione.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice nonché quelle contenute nel d.m. n. 49/2018.

ART 28. - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Tecnico incaricato ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso e non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione a mezzo PEC al Tecnico incaricato, da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.

ART 29. - RISOLUZIONE

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del Codice.
2. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Tecnico affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, si procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice. Più specificamente, il direttore dell'esecuzione o il RUP formula specifica contestazione degli addebiti all'Affidatario, con comunicazione scritta inoltrata a mezzo pec. Nella contestazione è assegnato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, per la presentazione di eventuali controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, la Stazione Appaltante dichiara risolto il contratto.
3. Il Contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
 - a) casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del Codice;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'incarico;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - d) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - e) frode nell'esecuzione dell'incarico;
 - f) (in caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 13, commi 1 e 3, e fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 14) omesso adempimento alla diffida di consegna / adeguamento del progetto esecutivo entro il termine ulteriore di 7 (sette) giorni dal ricevimento della stessa;
 - g) mancato rispetto di quanto proposto con l'offerta economica;
 - h) grave errore professionale dell'Affidatario o interruzione, senza giustificato motivo, del servizio, anche se in presenza di contestazioni;
 - i) sospensione o rallentamento unilaterale dell'Affidatario nell'esecuzione del servizio, cui non segua la ripresa dello stesso entro il termine intimato dalla Stazione Appaltante;
 - j) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la

regolarità e la continuità dell'appalto;

- k) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
 - l) modifica nella composizione del gruppo di Progettazione indicato dallo Affidatario, senza previa autorizzazione della Stazione Appaltante;
 - m) mancata sostituzione dei componenti del gruppo di Progettazione, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante;
 - n) raggiungimento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
 - o) cessione del Contratto da parte dell'Affidatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice;
 - p) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
 - q) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - r) violazione degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pomarance;
 - s) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto.
4. In tutti i casi di cui al comma 3, la volontà di valersi della clausola risolutiva espressa è comunicata al Tecnico incaricato a mezzo PEC e produce effetto, senza obbligo preventivo di diffida a cura della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.
5. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del Contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate dal RUP mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo pec. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Affidatario è tenuto a sanare la propria inadempienza o a presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del Contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.
6. Qualora il progetto redatto dall'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione o risulti incompleto entro i termini prescritti o non osservi le disposizioni del presente capitolato, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.
7. In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
8. Contestualmente alla risoluzione del Contratto l'Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
9. In sede di liquidazione finale dei servizi riferiti all'incarico risolto, l'onere da porre a carico dell'Affidatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro soggetto i servizi in argomento, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dal precedente comma 8.

ART 30. - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'art. 47.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara CIG e il codice unico di progetto CUP.
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 74 del presente capitolato speciale.
5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – U.T.G. di Pisa.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART 31. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto sono devolute alla competenza del Tribunale ordinario di Pisa
2. Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria. È vietato in ogni caso il compromesso.

ART 32. - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE

1. Per l'attuazione dei servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Progettazione definitiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, anche sopravvenute; in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si rimanda alle normative e regolamenti riportati in premessa, con particolare riferimento alle norme di *governance* del PNRR: tra queste si devono intendere ricomprese anche quelle

eventualmente sopravvenute e che trovano espresso dovere di applicazione, anche retroattivamente disposto, nell'attuazione dell'intervento in oggetto.

ART 33. - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le spese connesse e conseguenti alla stipula del Contratto (spese di bollo e di registro, diritti di segreteria nonché tutte quelle occorrenti per la gestione dell'incarico) sono a carico del Tecnico incaricato.
2. Le prestazioni oggetto del presente incarico rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto. Tale imposta è a carico della Stazione Appaltante.
3. La registrazione dell'atto, mediante modello unico informatico, sconta imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.
4. I contributi integrativi obbligatori dovuti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza professionale sono a carico della Stazione Appaltante.

ART 34. - DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

1. A tutti gli effetti del presente Contratto il Tecnico incaricato deve eleggere il proprio domicilio ed indicare il proprio domicilio digitale.
2. Qualunque comunicazione effettuata dalla Stazione Appaltante al domicilio digitale si intende utile e validamente ricevuta dal Tecnico incaricato.